



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2017
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2018

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Romentino afferma e riconosce il valore delle associazioni giuridicamente costituite, dei gruppi, dei comitati nonché delle componenti sociali liberamente strutturate dai cittadini, aventi il fine di concorrere sussidiariamente agli interessi generali della comunità e che sono regolati da principi di democraticità e privi di fini di lucro, favorendone l'attività, rispettandone l'indipendenza e l'autonomia e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi tutte le organizzazioni individuate nel comma 1.
3. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni e per la concessione di patrocini e contributi ai soggetti di cui ai commi precedenti ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i.

Art. 2 - Registro comunale delle Associazioni

1. E' istituito presso il Comune di Romentino il Registro comunale delle Associazioni, così come definite dall'art. 1.
2. Ai fini dell'iscrizione al Registro comunale sono individuati i seguenti ambiti d'attività delle Associazioni:
 - sport dilettantistico con affiliazione a Federazione sportiva nazionale oppure ad organizzazioni sportive operanti a livello regionale e/o provinciale oppure ad enti di promozione sportiva riconosciuti
 - sociale, assistenziale
 - istruzione, formazione, ricerca scientifica
 - cultura, arte, tutela beni storici e artistici
 - tempo libero, folklore e tradizioni
 - tutela dell'ambiente
 - protezione civile
 - promozione della famiglia, della popolazione giovanile, della popolazione anziana
 - turismo, promozione del tessuto economico locale
 - promozione e tutela diritti umani, pari opportunità, impegno civile
 - d'Arma
3. Indipendentemente dalle finalità perseguite e dalla forma giuridica assunta, sono escluse dall'iscrizione le Associazioni costituite o promosse da partiti e movimenti politici od organizzazioni sindacali o ad essi affiliate; le Associazioni che contemplano nello statuto o nell'atto costitutivo finalità politiche e le Associazioni che svolgono attività di supporto alla propaganda elettorale.
4. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'iscrizione nel Registro comunale è condizione necessaria per stipulare convenzioni con il Comune e per godere di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.
5. Incaricato alla tenuta del Registro è il Responsabile del servizio competente, che provvede annualmente alla pubblicazione sul sito web comunale dell'elenco delle Associazioni iscritte.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro comunale:
 - a) le Associazioni aventi sede o sezione staccata della loro attività nel Comune di Romentino
 - b) le Associazioni con le stesse caratteristiche che, pur non avendo sede nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale attraverso lo svolgimento sullo stesso, in maniera non occasionale, d'attività d'interesse collettivo destinata alla comunità locale.
2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente contemplati:

- la denominazione
- l'oggetto sociale
- il patrimonio
- la sede
- il nominativo del presidente o legale rappresentante
- l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 4 - Modalità di iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

1. L'iscrizione al Registro comunale è gratuita e avviene mediante presentazione di domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.
2. Nella domanda va indicato:
 - il nominativo del presidente/legale rappresentante dell'Associazione e di un eventuale sostituto con l'indicazione dei rispettivi recapiti
 - l'ambito d'attività dell'Associazione
 - la sede o la sezione dell'Associazione oppure l'indicazione del legame stabile con il territorio attraverso lo svolgimento sullo stesso, in maniera non occasionale, d'attività d'interesse collettivo destinata alla comunità locale
 - il codice fiscale dell'Associazione o del suo presidente/legale rappresentante
 - gli eventuali indirizzo di posta elettronica e sito web
 - dichiarazione circa la non inclusione dell'Associazione tra quelle di cui all'art. 2, comma 3.
3. Alla domanda va allegata copia dello Statuto e/o del Regolamento dell'Associazione.
4. L'iscrizione al Registro comunale avviene, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti sopra elencati, con determinazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 5 - Revisione del Registro comunale

1. Ogni cinque anni il Registro comunale è sottoposto a revisione. A tale scopo il rappresentante legale rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dell'associazione iscritta e la permanenza del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. La mancata produzione della dichiarazione entro il termine fissato dal responsabile del procedimento di revisione oppure la contrarietà della dichiarazione alle prescrizioni degli articoli citati nel comma 1 comporta la cancellazione dell'Associazione dal Registro comunale.
3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, ogni Associazione si impegna comunque a inoltrare al Comune qualsiasi variazione relativa allo statuto, al regolamento, alla carica di Presidente, alla sede, all'attività svolta.

Art. 6 - Interventi a favore delle Associazioni

1. Il Comune concede sotto forma di patrocinio riconoscimento simbolico e apprezzamento nei confronti di iniziative realizzate delle Associazioni ritenute meritevoli.
2. Il Comune può intervenire a sostegno delle Associazioni concedendo contributi economici, nei limiti delle risorse stanziare in materia nel bilancio annuale, ma anche concedendo in uso agevolato o gratuito spazi, locali, mezzi o attrezzature di proprietà comunale.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte nel Registro comunale per lo svolgimento di attività in collaborazione, tendenti al raggiungimento di finalità comuni nell'interesse della collettività.

4. L'assegnazione dei benefici di cui al presente articolo non conferisce all'Associazione interessata alcun diritto o presunzione di continuità o ripetibilità per gli anni a venire.
5. E' esclusa l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti che risultino insolventi di tributi comunali nonché di altre somme a qualunque titolo dovute al Comune.

Art. 7 - Patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere socio-assistenziale, culturale, scientifico, educativo, economico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ovvero comunque ritenute di particolare significato o rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, pur a scopo di lucro, rientrano nei fini istituzionali dell'Amministrazione, promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché in presenza di una finalità di beneficenza e/o solidarietà.
2. Possono chiedere il patrocinio le Associazioni iscritte al Registro Comunale ma anche persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica, operanti nel territorio: è comunque necessario che l'iniziativa patrocinata si svolga nel territorio comunale. Per iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale il patrocinio può essere concesso solo quando le iniziative stesse abbiano rilevanza per il Comune. E' sempre escluso il patrocinio a iniziative di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali.
3. La domanda di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento e contenere un'illustrazione del progetto. Il patrocinio è disposto dalla Giunta Comunale e comunicato al soggetto richiedente unitamente all'autorizzazione d'utilizzo del logo comunale, che il richiedente potrà apporre sul materiale divulgativo dell'iniziativa.
4. I patrocini di regola sono gratuiti. E' facoltà della Giunta concedere l'utilizzo gratuito di locali e/o beni comunali per lo svolgimento di iniziative patrocinate di particolare rilievo per la comunità locale. In tali casi l'utilizzo gratuito dei locali e/o beni comunali è comprensivo delle spese di gestione/manutenzione ma non comprende quanto occorrente per le attività d'allestimento e per le pulizie finali.

Art. 8 – Contributi

1. Contributi in denaro possono essere concessi alle Associazioni iscritte al Registro Comunale a sostegno dell'attività - di carattere sussidiario o complementare a quella istituzionale del Comune - continuativamente svolta dalle Associazioni medesime.
2. La richiesta di contributo deve essere presentata dal 1° al 31 Dicembre dell'anno precedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione. Il termine di conclusione del procedimento è il 31 Dicembre dell'anno successivo.
3. La richiesta di contributo contiene a pena di irricevibilità:
 - denominazione del richiedente contenente tutti i dati identificativi
 - indicazione degli anni di operatività sul territorio comunale dell'Associazione
 - descrizione, finalità e soggetti destinatari dell'attività svolta in maniera continuativa
 - descrizione, finalità, riferimenti temporali e soggetti destinatari d'eventuale iniziativa di rilievo per la comunità locale che s'intende realizzare nell'anno
 - numero degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto e numero degli iscritti/tesserati (se si tratta di sezione locale di associazione nazionale o comunque sovracomunale indicare solo i numeri pertinenti alla sezione romentina)
 - numero presunto dei potenziali destinatari -esterni all'associazione- dell'attività continuativamente svolta
 - numero e descrizione delle iniziative destinate alla comunità locale realizzate negli ultimi cinque anni
 - dettagliato Piano Finanziario, anche in forma semplificata, composto da conto economico e stato patrimoniale dell'attività continuativamente svolta

- dichiarazione d'assenza di scopo di lucro
- dichiarazione di elezione di c/c dedicato per l'accreditamento dell'eventuale contributo concesso.

4. Alle richieste viene assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- utilità, importanza, rilievo dell'attività dell'Associazione per la comunità e il territorio, determinata sulla scorta delle informazioni fornite dall'Associazione nella domanda di contributo

Sufficiente	punti 5
Discreta	punti 10
Buona	punti 15

- numeri degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto (numeri pertinenti alla sede/sezione romentina)

Fino a 10	punti 10
Da 11 a 20	punti 20
Da 21 in poi	punti 30

- numeri degli iscritti all'Associazione/tesserati (numeri pertinenti alla sede/sezione romentina)

Fino a 20	punti 10
Da 21 a 50	punti 20
Da 51 in poi	punti 30

- numero presunto dei potenziali destinatari -esterni all'associazione- dell'attività continuativamente svolta

Fino a 100	punti 5
Da 101 a 200	punti 10
Da 201 a 400	punti 15
Oltre 401	punti 20

- anni d'operatività dell'Associazione in Romentino

Per ogni anno	punti 1
---------------	---------

- anni d'iscrizione dell'Associazione al Registro Comunale (il dato è desunto dal registro ufficiale, incluso il registro di cui all'abrogato Regolamento approvato con deliberazione CC n. 43/2005)

Per ogni anno	punti 2
---------------	---------

- numero di iniziative destinate alla comunità locale e realizzate negli ultimi cinque anni

Fino a 5	punti 10
Da 6 a 10	punti 25
Oltre 11	punti 40

- eventuale iniziativa di rilievo per la comunità locale che s'intende realizzare nell'anno come indicata nella domanda di contributo

Sufficiente	punti 20
Discreta	punti 50
Buona	punti 70

- ammontare delle spese dell'attività continuativamente svolta risultanti dal piano finanziario presentato

Fino a € 1000	punti 10
Da € 1001 a € 5000	punti 20
Da € 5001 a € 20000	punti 30
Da € 20001 a € 50000	punti 40
Da € 50001 in poi	punti 60

5. La Giunta Comunale valuta le istanze e assegna a ciascuna richiesta un punteggio complessivo, dato dalla somma delle singole voci di cui al comma 4. Le richieste sono raggruppate in due categorie: l'una contenente le domande delle associazioni sportive, l'altra contenente tutte le altre.
6. Ogni anno la Giunta Comunale stabilisce la percentuale delle risorse stanziate in materia nel bilancio annuale spettante a ciascuna delle categorie di cui al comma 5. All'interno di ciascuna categoria ogni richiesta riceve un contributo che è dato dal quoziente dell'importo complessivo percentuale moltiplicato per il punteggio complessivo della richiesta stessa e diviso per la somma dei punteggi di tutte le richieste appartenenti alla categoria.
7. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale. All'erogazione delle somme provvede il Responsabile del servizio competente.
8. Per contributi concessi superiori ad € 1.000,00 deve essere presentato, entro il 31 Marzo dell'anno successivo, un rendiconto a consuntivo che illustri l'attività svolta e dettagli la spesa inerente l'attività fino alla concorrenza dell'intero importo ricevuto con copia di documentazione fiscale. A tal scopo le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario, mentre le ricevute fiscali devono essere accompagnate da una dichiarazione da parte del legale rappresentante comprovante l'effettivo utilizzo dei beni o servizi per l'attività o l'iniziativa oggetto del sostegno economico. La mancata produzione del rendiconto nei termini oppure l'indicazione di spese non inerenti l'attività dell'Associazione comporterà l'irricevibilità per l'anno successivo di richieste di contributo avanzate dal soggetto inadempiente.

Art. 9 – Contributi per attività non ricorrenti

1. La Giunta Comunale può decidere l'erogazione di contributi in corso d'anno a fronte di istanze presentate dalle Associazioni per la realizzazione di iniziative non incluse nelle richieste di cui all'art. 8. Tali iniziative devono essere dettate da straordinarietà non preventivamente prevedibile e compiutamente illustrate e motivate.

Art. 10 – Contributi eccezionali

1. La Giunta Comunale può decidere anche d'ufficio, in deroga all'art. 8, l'erogazione di somme di denaro a favore di Enti pubblici, associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che non svolgono in via ordinaria attività commerciale, qualora i beneficiari non possiedano i requisiti per l'iscrizione al Registro Comunale di cui all'art. 3, comma 1, e svolgano meritoria attività in campo sociale, culturale, dell'istruzione, della ricerca scientifica oppure destinata a fronteggiare situazioni di emergenza o con finalità umanitarie.

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018. Le domande di contributo per l'anno 2018 vanno presentate dal 1° al 30 Giugno 2018.
2. Le convenzioni in essere mantengono validità fino alla loro naturale scadenza.
3. Nei termini di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento delle Associazioni, approvato con deliberazione n. 43 del 29 novembre 2005 e s.m.i.
4. Le Associazioni iscritte al Registro Comunale istituito con il Regolamento di cui al comma 3 conservano la loro iscrizione fino alla prima revisione di cui all'art. 5, da compiersi entro il 31 dicembre 2018.